



## AVVISO

Si ricorda alla cittadinanza quanto stabilito dal vigente

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

#### **Art. 13 Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani (estratto)**

5. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.

10. È vietato, da parte di chiunque, **utilizzare i cestini stradali per usi impropri** e, in particolare, per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.

11. È vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).

#### **Art. 59 Abbondono rifiuti**

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.

2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini stradali.

3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.

4. Il Comune e il Gestore collaborano con le autorità di Polizia per l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

#### **Art. 62 Regime sanzionatorio (estratto)**

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite: a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal TUA con le sanzioni amministrative o penali previste dall'Art. 255 e segg. della norma stessa;

b. per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'Art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'Art. 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i. nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati dal Regolamento.

F.to IL SINDACO  
Marco Magni